

Pescara, 14 dicembre 2011
Prot. /11
Oggetto: Lettera informativa n. 174/11

1) SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE E CORTE DI GIUSTIZIA

- **CASS. CIVILE – SS.UU. Sentenza n. 24812 del 24.11.2011** – *Deve essere dichiarato eletto per il biennio di mandato, senza necessità di elezioni suppletive, l'avvocato risultato **primo dei non eletti** nella consultazione riguardante il Consiglio locale dell'Ordine, laddove uno dei componenti dell'organismo sia stato dichiarato decaduto perché non candidabile dopo avere svolto la funzione di commissario d'esame all'ultima tornata concorsuale per l'accesso alla professione forense antecedente alle elezioni.*
- **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – SEZ. III Sentenza n. C379/10 del 24.11.2011**- *La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla **responsabilità civile dei magistrati**, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. II Sentenza n. 25351 del 29.11.2011** – *Il giudice che riduce l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo d'indicare il **criterio di liquidazione** adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il giudice, infatti, non può limitarsi a una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma **ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata**, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24 (8295/2007)*
- **CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 25553 del 30.11.2011** – *Nell'ipotesi di diniego della pronuncia di merito per accoglimento dell'eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della controversia, per **la liquidazione degli onorari a carico dell'attore soccombente**, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. LAVORO Sentenza n. 25690 del 01.12.2011** – *La particolare forma di tutela (**rimborso a carico dell'ente per le spese legali** –art. 18 dl 67/1997) prevista a favore dei «dipendenti» dell'amministrazione incriminati e poi assolti per fatti inerenti lo svolgimento del servizio, resta limitata a coloro che sono legati all'ente da un rapporto di pubblico impiego senza che essa, in assenza di un'esplicita disposizione, possa essere estesa a coloro operano nell'ambito della amministrazione pubblica svolgendo le proprie funzioni in base a un titolo diverso, come gli amministratori locali.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. LAVORO Sentenza n. 25700 del 01.12.2011** – *In tema di **corrispondenza informativa con il cliente ai fini della liquidazione del relativo diritto**, in assenza di prova contraria, non si rende necessaria una specifica documentazione secondo cui con riguardo al diritto in questione si considera oggetto di una vera e propria presunzione l'espletamento di un'attività di "corrispondenza informativa", presunzione "iuris tantum" che può essere superata da elementi di prova contraria offerti dalla controparte o essere smentita dalle diverse risultanze di causa.*
- **CASS. CIVILE – SEZ. II Sentenza n. 25816 del 02.12.2011** – *Laddove la parte che debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel Foro, si rivolga ad un professionista della propria città, e che sia poi quest'ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del foro ove deve aver luogo il processo, può ben essere interessata a intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, e a conferire al legale dell'altro Foro soltanto la procura*

tecnicamente necessaria all'espletamento della rappresentanza giudiziaria: in tal caso il mandato di patrocinio in favore di quest'ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l'obbligo di corrispondere il relativo compenso.

- CASS. CIVILE – SEZ. LAVORO Sentenza n. 25812 del 02.12.2011 – *L'amministrazione può recedere ad nutum dall'incarico conferito al professionista al di là della clausola contrattuale che disciplina solo alcune ipotesi di inadempimento. Ciò perché il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, non trattandosi di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono derogare alla recedibilità ad nutum, purché la rinuncia — sia pure implicita — investa direttamente la stessa recedibilità. La configurazione della recedibilità ad nutum dai rapporti di durata a tempo indeterminato, come principio generale dell'ordinamento italiano, risponde all'esigenza (e funzionale all'obiettivo) di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, nonché di conformare la esecuzione del contratto alla clausola di buona fede (art. 1375 cod civ.), riconducibile al dovere costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.).*
- CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 25984 del 05.12.2011 - *L'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. Ne consegue che l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante effettivo. Non è necessario nell'ambito stragiudiziale che la procura sia stata rilasciata in forma scritta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato.*
- CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 26195 del 06.12.2011 - *Non deve avere luogo la cancellazione dell'espressione «subdolamente» dal controricorso depositato presso la Suprema corte, in quanto offensiva o sconveniente, né la condanna alla sanzione pecuniaria, laddove l'avverbio contestato non è idoneo a qualificarsi come offensivo della reputazione professionale del legale di controparte, ma rientra, anche se in modo piuttosto “graffiante”, in quell'esercizio del diritto di difesa che può contenere anche termini non del tutto piacevoli che, comunque, dal complesso esame dell'atto in cui sono contenuti, non si rivelino espressi allo scopo di inficiare la dignità umana e professionale dell'avversario.*
- CASS. CIVILE – SEZ. I Sentenza n. 26365 del 07.12.2011 - *Deve essere confermata la nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ove il ricorso con cui i coniugi hanno adito il Tribunale risulta sottoscritto dalle parti personalmente, essendo invece necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'articolo 82 Cpc: non può infatti trovare ingresso le tesi secondo cui la difesa tecnica non sarebbe necessaria a causa della presunta natura non contenziosa del procedimento, laddove di contro risulta unicamente rilevante il carattere decisivo – in quanto incidente sullo status delle parti - del provvedimento emesso all'esito da parte del giudice.*

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis